

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

LEGGE REGIONALE: " Celebrazione del 30° Anniversario della
liberazione".

Relazione della Presidenza del Consiglio.

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

La Presidenza del Consiglio Regionale Pugliese in armonia con analoghe iniziative già adottate da altre Regioni, ha inteso celebrare il XXX Anniversario della Resistenza e della Liberazione.

Scopo principale di questa iniziativa è il voler degnamente ricordare i giorni gloriosi del 1945 che hanno segnato una pagina indelebile della storia del popolo italiano, al fine di poter indicare ai giovani, che non furono testimoni dell'accaduto, il significato della democrazia e della libertà, specialmente in questo particolare momento che ha visto il rinascere di alcuni rigurgiti fascisti.

PROPOSTA DI LEGGE PER LA CELEBRAZIONE DEL
30° ANIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE.

art.1

La Regione Puglia, componente autonoma 'nell'Unità della Repubblica nata dalla Resistenza' (art.1 dello Statuto) promuove per il XXX anniversario della Liberazione (25 aprile 1975) un programma di iniziative che esaltino il contributo dei pugliesi alla lotta per il riscatto dalla tirannide fascista e consolidino le istituzioni democratiche volute dalla Costituzione Repubblicana.

art.2

Per la definizione e la realizzazione del programma di cui all'articolo precedente è costituito un comitato presieduto dal Presidente del Consiglio regionale e composto dai rappresentanti dei partiti politici che si riconoscono negli ideali della Resistenza e dei C.L.N., delle associazioni partigiane e combattentistiche, della A.N.P.P.I.A., della Federazione C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L., degli Enti locali e di altre forze sociali o culturali della Regione.

Il Comitato, che sarà composto da non più di 30 membri, sarà nominato dal Presidente del Consiglio regio

nale sentito l'Ufficio di Presidenza e durerà in carica fino al 31 dicembre 1975.

Il Comitato avrà sede presso gli uffici della Regione e sarà da questa dotato delle attrezzature, del personale e dei mezzi finanziari necessari.

art.3

Il Comitato elegge nel suo seno un Esecutivo costi tuito di 9 membri, compresi il Presidente ed un segretario.

Per l'attuazione delle iniziative previste nel program ma il Comitato può costituire delle Commissioni, anche chiamando a farne parte membri esterni.

Le Commissioni sono sempre presiedute da un membro del Comitato.

art.4

Il Comitato riferisce sulla sua attività al Consiglio regionale mediante relazioni scritte da depositarsi pres so la Presidenza del Consiglio entro in 30 dicembre 1974, il 30 giugno 1975 e il 31 dicembre 1975.

Il Comitato si riunisce su convocazi one del Presi dente o su richiesta di almeno 5 membri.

art.5

Per la realizzazione del programma è autorizzata

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

la spesa complessiva di L. 50.000.000 di cui L. 20.000.000 nell'esercizio 1974 e L. 30.000.000 nell'esercizio finanziario 1975.

Nel bilancio di previsione della Regione per il 1974 sono introdotte le seguenti variazioni:

SPESA

cap. 324/2	fondo per fronteggiare provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione (in diminuzione)	L. 20.000.000
cap. 6	Compensi, onorari e rimborsi per consulenze prestate da enti e da privati a favore del Consiglio Regionale; Convegni, indagini conoscitive, studi e ricerche (in aumento)	L. 20.000.000

Lo stanziamento relativo al 1975 risulterà ricompreso nella previsione di spesa di cui al cap. 6 dell'esercizio medesimo.

art. 6

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 127, 2° comma, della Costituzione e dell'art. 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.